

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.26 DEL 13/01/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: DIPENDENTE COPPOLA DINO, COLL. PROF. SAN. INFERMIERE, CAT. D, CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEgni AI SENSI DELL'ART. 12 C. 8 LETT. A DEL CCNL 20/09/2001, COINCIDENTE CON IL PERIODO DI PROVA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'AUSL N. 2 DI LUCCA.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 13/01/2016	Al 28/01/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- PREMESSO** che con nota PG/2016/147 del 04/01/2016 il Sig. Coppola Dino, nato a Polla il 13/07/1989, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa ASL, dal 01/09/2015, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D, chiede di poter beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. a) del CCNL Integrativo 1998/2001, per l'intera durata del periodo di prova, poiché immesso in ruolo negli organici dell'Azienda USL 2 di Lucca;
- VISTE**
- la deliberazione n. 118 del 11/11/2015 di quest'ultima Azienda recante oggetto "autorizzazione alla copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario Infermiere categoria D per il P.O. di Lucca" riguardante, appunto, il dipendente di che trattasi;
 - la nota Prot. 65149 del 21/12/2015 con la quale l'ESTAR di Firenze ha convocato il Sig. Coppola per l'espletamento delle formalità di rito nonché per la stipula del contratto individuale di lavoro finalizzato all'effettiva immissione in servizio;
- TENUTO CONTO** del benessere espresso all'uopo dal Servizio delle Professioni Sanitarie aziendale;
- PRESO ATTO** dell'art. 12 c. 8 lett. a) del CCNL Integrativo 1998/2001 il quale statuisce che l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato "se assunto presso la stessa Azienda o Ente del medesimo comparto ovvero Ente o Amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova";
- RILEVATO**
- che il periodo di assenza di che trattasi, ai sensi della normativa succitata, non è retribuibile e non è computabile nell'anzianità di servizio;
 - che il rapporto di lavoro si intende risolto nel caso in cui il dipendente non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa concesso;
- RITENUTO** opportuno concedere l'aspettativa in argomento a decorrere dal 20/01/2016 (ultimo giorno lavorativo presso la ASL di Olbia: 19/01/2016) e sino al 19/07/2016;
- VISTI**
- il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;
- la L.R. 10/2006;
- la DGR 43/09 del 01/09/2015
- l'Atto Aziendale;

Per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- Di concedere al Sig. Coppola Dino, nato a Polla il 13/07/1989, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa ASL con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, Cat. D, un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 12 c. 8 lett. a) del CCNL Integrativo 1998/2001, coincidente con il periodo di prova, poiché assunto, a seguito di concorso, a tempo pieno ed indeterminato presso l'Azienda USL 2 di Lucca;
- di prendere atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno 20/01/2016 (ultimo giorno lavorativo presso la ASL di Olbia: 19/01/2016) e scadrà il giorno 19/07/2016, salvo rientro anticipato del dipendente interessato;
- di dare atto che il periodo di aspettativa concesso, ai sensi della normativa contrattuale di riferimento, non è retribuibile e non è computabile nell'anzianità di servizio;
- di dare atto che il rapporto è da intendersi risolto nel caso in cui il dipendente non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa concesso;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL 2 di Lucca ed al dipendente interessato.

***Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dott.ssa G.Puzzi***

L'estensore: Dott. P. Fois